

1


S.C.I.A. E COMUNICA CONTESTUALI

(art. 25, comma 3, d.lgs. 59/2010 e art. 5, comma 2, d.p.r. 160/2010)

PREMESSA

Come è noto dal 30 settembre 2011 sono operative tutte le disposizioni contenute nel d.p.r. 160/2010 (*regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*), in particolare quelle che regolano la disciplina del “procedimento automatizzato”.

Detto procedimento prevede che tutte le attività produttive il cui esercizio è soggetto o assoggettabile alla disciplina della s.c.i.a. debbano essere segnalate con modalità esclusivamente telematica al Suap, ovvero **al registro delle imprese quando la s.c.i.a. è contestuale alla comunicazione unica**.



In sostanza il legislatore individua **due forme distinte di trasmissione della**



s.c.i.a.: una, diretta, da inoltrare al Suap **attraverso il portale “*impresainungiorno*”**¹, l'altra, indiretta, da inoltrare **tramite ComUnica al registro delle imprese** della Camera di commercio, che provvederà immediatamente alla trasmissione della s.c.i.a. al Suap competente.

Le notizie da comunicare mediante la segnalazione certificata di inizio attività sono state organizzate da Regione Lombardia in un'apposita modulistica unificata valida per tutti i Comuni del territorio regionale.

¹ *Reperibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. Ovviamente l'utente può sempre trasmettere telematicamente la s.c.i.a. accedendo direttamente al Suap di un Comune accreditato senza transitare attraverso il portale.*



1. Generalità

L'enunciazione utilizzata dal legislatore “... la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese ...” non si presta a dubbi interpretativi.

Essendo ritenuto contestuale un atto o fatto “*che avviene contemporaneamente o un attimo prima rispetto a un altro atto o fatto*”², **la segnalazione certificata di inizio attività è contestuale alla comunicazione unica tutte le volte che il verificarsi di un evento** (ad esempio l'avvio dell'attività in un esercizio di vicinato, il subingresso in un'attività di vendita, ...) **comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione allo sportello unico del comune e di darne comunicazione al registro delle imprese della camera di commercio.**

In proposito si ricorda che l'imprenditore deve denunciare al registro delle imprese tutte le notizie relative all'attività economica esercitata e cioè l'inizio nonché le eventuali modificazioni³ e la cessazione della stessa.

La molteplicità delle attività assoggettate a s.c.i.a., la pluralità degli enti competenti all'istruttoria nonché la necessità, in taluni casi, dell'emanazione di disposizioni regolamentari che rendano l'utilizzo della s.c.i.a. operativamente possibile, non consentono, al momento, di fare una elencazione completa dei casi di contestualità.

Il presente documento vuole essere un primo tentativo di inquadrare questa complessa materia, cui seguiranno ulteriori approfondimenti con particolare riguardo alle attività per le quali l'accertamento dei requisiti fa capo a camera di commercio (elettricisti, autoriparatori, imprese di facchinaggio, ...) . **L'intento è definire linee guida condivise con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte al fine di adottare, per quanto possibile, procedure uniformi su tutto il territorio provinciale.**

2 Principali casistiche di contestualità

In questo paragrafo vengono individuati concretamente alcuni casi in cui la s.c.i.a. è contestuale alla comunicazione unica.

1. Costituzione di un'impresa individuale o societaria che, nello stesso giorno in cui si costituisce, inizia la propria attività con la presentazione della s.c.i.a.

Normalmente le imprese costituite in forma societaria non iniziano l'attività nello

2 Dizionario della Lingua Italiana Sabatini Coletti.

3 Sono considerate modificazioni tutte le variazioni ai dati comunicati in sede di iscrizione.

stesso giorno della costituzione ⁴, salvo che l'imprenditore non decida diversamente quando ciò non contrasta con le norme vigenti. Vi sono tuttavia casi nei quali una società nasce oggettivamente attiva, ad esempio quando essa trae origine da **fusione, scissione, trasformazione eterogenea** di imprese attive, oppure quando all'atto della costituzione riceve in **conferimento un'impresa già operante**. Queste situazioni **costituiscono sicuramente casi di contestualità** ⁵.

Il contrario accade di solito per le imprese individuali, per le quali il momento della nascita usualmente coincide con quello dell'avvio dell'attività ⁵, cioè è ad esso contestuale.

2. Impresa che, per effetto dell'inizio di attività da presentare con la s.c.i.a., deve aprire la posizione assicurativa presso l'I.n.a.i.l.

Se l'attività da avviare richiede l'apertura della posizione assicurativa presso l'I.n.a.i.l., l'impresa è tenuta a presentare, contestualmente all'inizio dell'attività, il modulo di "denuncia di esercizio" debitamente compilato ⁶. Detto modulo verrà trasmesso in allegato alla ComUnica di denuncia di inizio attività al registro delle imprese, alla quale dovrà essere acclusa anche la relativa s.c.i.a. con gli allegati di pertinenza.

3. Imprese obbligate a presentare al registro delle imprese ComUnica con allegata la s.c.i.a.

Incrociando le disposizioni normative vigenti in materia di comunicazione unica al registro delle imprese con le attività assoggettate a s.c.i.a. secondo la modulistica regionale, è possibile stilare un primo elenco di casi in cui la s.c.i.a. deve essere

⁴ Per segnalare l'inizio dell'attività avvenuto in momento successivo alla propria costituzione, l'impresa (che in questo caso è già iscritta nel registro delle imprese come "inattiva") trasmetterà una ComUnica completa di s.c.i.a. al registro delle imprese; quest'ultimo provvederà istantaneamente a trasmettere la s.c.i.a. al Suap.

⁵ Nei casi di contestualità di costituzione dell'impresa con l'avvio dell'attività, al momento della compilazione della ComUnica contenente la s.c.i.a. l'imprenditore non è in possesso del numero r.e.a., del codice fiscale e della partita i.v.a. che dovrebbero essere trascritti negli appositi spazi del modello s.c.i.a.. Tale mancanza viene superata barrando le caselle "In attesa di iscrizione al R.I. C.C.I.A.A." e "In attesa di iscrizione al R.E.A..".

Una volta compilata, la ComUnica contenente la s.c.i.a. viene trasmessa al registro delle imprese competente. Questo, per effetto dei collegamenti telematici in essere, riceve immediatamente dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale e la partita i.v.a. della società o la partita i.v.a. dell'impresa individuale e provvede quindi ad assegnare istantaneamente il numero r.e.a. all'impresa.

Il responsabile del procedimento Suap potrà rilevare i dati in menzione accedendo alla apposita procedura di interscambio informativo con il registro imprese messa a disposizione dal 5 dicembre 2011 sul portale "impresainungiorno". Ulteriori informazioni sull'impresa potranno essere reperite utilizzando l'applicativo Telemaco che dà accesso alla banca dati del registro imprese.

⁶ Articolo 12, comma 1, Testo Unico 1124/1965.



trasmessa tramite la comunicazione unica ⁷.

Sono sicuramente obbligate alla presentazione della s.c.i.a. tramite ComUnica le imprese che iniziano:

- l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
- l'attività di commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, vendita per corrispondenza, ecc.);
- l'attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori;
- le attività ricettive in genere;
- le attività produttive in genere ad esclusione di quelle il cui avvio è regolato da altre norme;
- le attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- l'attività di lavanderia;
- l'attività di agriturismo;
- l'attività di macinazione – molini;
- l'attività di produzione e commercio all'ingrosso di margarine e grassi idrogenati;
- l'attività di commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- l'attività di commercio di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del Testo unico leggi di pubblica sicurezza;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi.

Sempre con riferimento al modello s.c.i.a. regionale sono **sicuramente obbligate alla presentazione della s.c.i.a. tramite ComUnica** le imprese che:

- modificano la propria denominazione o ragione sociale;
- modificano la propria sede;
- modificano gli amministratori o i soci, se questi sono i soggetti titolari dei requisiti professionali che abilitano l'impresa all'esercizio dell'attività (in caso di società);
- modificano i soggetti titolari dei requisiti professionali (in caso

⁷ *Si tratta di casi nei quali non è necessario apportare modifiche di rilievo ai procedimenti attualmente in uso e per questa ragione possono essere resi immediatamente operativi.*

di imprese individuali);

- modificano gli aspetti merceologici dell'attività (modificazione dell'attività esercitata, aggiunta di una nuova attività a quella già esercitata, cessazione di parte dell'attività esercitata);
- subentrano in un'attività già esistente;
- variano la superficie di vendita;
- sospendono/riaprono/cessano l'attività.

All'avvio di una attività economica il cui inizio é assoggettata a s.c.i.a., **sono obbligati alla presentazione della s.c.i.a. tramite ComUnica:**

- i consorzi con attività esterna ⁸;
- gli enti pubblici economici ⁹.

Nei casi descritti:

- **la s.c.i.a. deve essere presentata solo al registro delle imprese** utilizzando ComUnica secondo le modalità e con le conseguenze descritte nel paragrafo successivo;
- **la data di avvio dell'attività deve corrispondere alla data di invio di ComUnica** ¹⁰; essa deve essere riportata sulla s.c.i.a. e, ove richiesto, sulle comunicazioni indirizzate tramite ComUnica a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ¹¹;
- **i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono**, salvo diversa disposizione ¹³, **dalla data di rilascio della ricevuta ComUnica** ¹⁴.

8 *Art. 2612 c.c. Il consorzio è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia attività esterna avente rilievo economico.*

9 *Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 581/1995 l'ente pubblico economico è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia un'attività economica.*

10 *In deroga al principio generale, è possibile denunciare l'inizio attività dei nuovi soggetti provenienti da fusione, scissione o conferimento entro 30 giorni dall'effetto della fusione, scissione o conferimento allegando il subingresso del nuovo soggetto giuridico presentato all'ente competente, indicando la data di effetto dell'atto di fusione, scissione o conferimento anche se l'ente competente ne è venuto a conoscenza nel lasso di tempo dei 30 giorni successivi all'evento.*

11 *La data dell'invio di ComUnica ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali in quanto per mezzo di ComUnica vengono automaticamente e contestualmente inviate all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni loro dovute in merito all'evento verificatosi.*

3. Il flusso del procedimento

Come detto, la s.c.i.a., nei casi in cui è contestuale alla comunicazione unica, è presentata al registro delle imprese.

A tal fine deve essere utilizzato **l'applicativo Starweb**¹² che consente di comunicare al registro delle imprese il verificarsi di un evento e, contemporaneamente, di compilare la relativa s.c.i.a. e di allegarla alla comunicazione unica unitamente a tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici che la debbono accompagnare¹³.

Il registro delle imprese che riceve la comunicazione unica contenente la s.c.i.a. la inoltra – immediatamente, automaticamente, per via telematica - con tutti i relativi allegati al Suap competente, rilasciando all'utente la **ricevuta di accettazione di comunicazione unica**¹⁴ che contiene, oltre agli estremi del protocollo della comunicazione unica, un identificativo della pratica Suap.

La ricevuta, che è valida ai fini della decorrenza dei termini di legge ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010, viene rilasciata automaticamente nella stessa giornata di invio della comunicazione unica, se l'invio è effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo¹⁵.

La "s.c.i.a. contestuale" che dovesse pervenire al Suap con modalità diverse da quella su descritta - ad esempio direttamente dalla p.e.c. del mittente – **è irricevibile dallo sportello unico** in quanto viziata almeno sotto i profili dell'incompetenza del soggetto adito e della modalità di adempimento non conforme al disposto normativo.

12 *Starweb è un servizio gratuito on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate al Registro Imprese. Per utilizzare Starweb è necessario:*

- *disporre di un collegamento ad Internet adeguato(ADSL);*
- *aver sottoscritto il relativo contratto gratuito con la Camera di Commercio;*
- *possedere un dispositivo di firma digitale per firmare le pratiche di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa;*
- *essere intestatari di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte degli Enti destinatari delle pratiche.*

Chi ritiene di non munirsi di tutti i requisiti su elencati non può accedere a Starweb e deve pertanto effettuare la comunicazione unica avvalendosi dell'opera di un intermediario qualificato (Associazione di categoria, iscritto ad un competente Ordine professionale, ... che ne sia in possesso).

13 *Se la s.c.i.a. contiene allegati per la cui trasmissione non è utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al Suap competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione utilizzando un supporto informatico firmato digitalmente. In questo caso la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione. In tal caso, il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al Suap.*

14 *All'allegato A è riportato un esempio di ricevuta rilasciata dal registro delle imprese.*

15 *Conseguentemente i termini per il Suap interessato decorreranno sempre a partire da un giorno lavorativo.*



Camera di Commercio
Mantova



registroimprese

www.registroimprese.it

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Mantova

Stampata il: 28/11/2011 12:41:49

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2011/33333

Data protocollo: 28/11/2011

Codice Pratica: B33T0333 (2)

Data ricezione comunicazione: 28/11/2011

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: FANTASIA S.R.L. UNIPERSONALE

Provincia sede: MANTOVA

Codice fiscale: 03333333333

Partita IVA: 03333333333

Numero REA (4): 000001

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

REGISTRO IMPRESE

AGENZIA ENTRATE

SUAP PORTO MANTOVANO

Sottonumero protocollo(2)

RI/PRA/2011/32688/800

RI/PRA/2011/32688/100

RI/PRA/2011/32688/1000

Data inoltro

28/11/2011

28/11/2011

28/11/2011

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: FANTASIA MARCO

Codice fiscale: FNTMRC78T27E897E

Indirizzo email /PEC: FANTASSRL@PEC.ITIA

Telefono: 03761656594

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: FANTASIANETWORK@LEGALMAIL.IT

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

B24T0855.CULPDF.P7M

B24T0855.IVA.PDF.P7M

Ente destinatario

REGISTRO IMPRESE

AGENZIA ENTRATE

Retroni di firma digitale



- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Repertorio Economico Amministrativo